



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

Giuseppe Zambello

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Paolo Cuccu

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Alessandro Zambello

Dottore Commercialista

Monica Ortalli

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Matteo Poli

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

LEGGE DI BILANCIO 2019

Corsa al rush finale per l'approvazione nei tempi della Legge di bilancio 2019. Dopo l'approvazione del maxi-emendamento al Senato la notte del 22 dicembre, il testo è passato alla Camera dove è stato approvato con la fiducia il 30 dicembre 2019.

Il testo è diventato Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 31 dicembre 2018.

In considerazione della quantità delle novità introdotte, per rendere più agevole la lettura, abbiamo suddiviso le disposizioni per macro argomenti.

In particolare, nella circolare che segue, andremo a riepilogare le principali novità in materia di agevolazioni, ovvero:

1. Tassazione agevolata utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione;
2. Proroga iper-ammortamento e cancellazione super-ammortamento;
3. Credito imposta per attività di Ricerca e Sviluppo;
4. Incentivi per l'acquisto di vetture poco inquinanti.



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

1. Tassazione agevolata utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione

A decorrere dal periodo d'imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti può essere assoggettato all'aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente accantonati a riserve, diverse da quelle non disponibili, purché nei limiti dell'importo dato dalla somma:

- degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Ai fini del computo rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti (es. distribuzione dividendi).

Per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di Leasing, destinati a strutture situate in Italia.

Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, questo rileva in ciascun periodo d'imposta nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, a condizione che:

- a) tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato;
- b) si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

Si precisa inoltre che, sia le eventuali eccedenze di utili accantonati a riserva che le eccedenze dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale (che eccedono l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato), potranno essere riportate negli esercizi successivi a quello di formazione ed utilizzate quando il reddito dichiarato risulterà capiente.



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, anche ai fini dell'IRPEF, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo, attribuibile al reddito d'impresa, le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata; quindi, ad esempio, sulla quota di reddito di impresa eccedente la soglia dei Euro 75.000, si applicherà l'aliquota IRPEF agevolata pari al 34% in luogo di quella ordinaria del 43%.

2. Proroga iper-ammortamento e cancellazione super-ammortamento

E' stata prorogata l'agevolazione dell'iper ammortamento, ma con alcune modifiche rispetto alla normativa attuale.

Si ricorda che l'iper-ammortamento, previsto per le sole imprese, prevedeva la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, specificatamente rientranti nell'allegato A della Legge di Bilancio 2017.

In base a quanto disciplinato nella Legge di Bilancio 2019 l'iper ammortamento potrà essere applicato anche per gli investimenti effettuati entro:

- il 31 dicembre 2019;
- il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applicherà, però, con le diverse misure che riassumiamo nella seguente tabella:

MISURA	INVESTIMENTI
170%	fino a 2,5 milioni di €
100%	compresi tra 2,5 e 10 milioni di €
50%	compresi tra 10 e 20 milioni di €
0%	Sulla parte di investimento eccedente il limite di 20 milioni di €

La maggiorazione non si applicherà agli investimenti che beneficiano della precedente versione dell'iper-ammortamento (art. 1 comma 30 L. 205/2017).



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Confermata anche la proroga del super-ammortamento per i soggetti che si avvalgono dell'iperammortamento e che abbiano effettuato anche investimenti in beni immateriali strumentali, rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016).

Anche in questo caso, la misura trova applicazione per gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%.

La Legge di Bilancio 2019 non prevede invece la proroga del super-ammortamento per i beni materiali strumentali nuovi acquistati sia da imprese che da professionisti, il quale pertanto resta valido unicamente per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2018, oppure al 30.06.2019 purché entro il 31.12.2018 sia stato accettato il relativo ordine e pagato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisto totale.

Credito d'imposta formazione 4.0

Prorogato per l'anno 2019 il credito d'imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

L'agevolazione in esame veniva riconosciuta, nel 2018, nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta e nel limite massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario.

La legge di Bilancio 2019, invece, ha lasciato invariato il limite massimo di 300.000 euro ma ha modificato la percentuale dell'agevolazione a seconda della grandezza dell'impresa che ne usufruisce.

In particolare, la nuova disciplina prevede che il credito venga riconosciuto nelle seguenti misure:

DIMENSIONE IMPRESE	LIMITE MASSIMO	VALORE CREDITO D'IMPOSTA
Piccole	300.000 euro	50%
Medie	300.000 euro	40%
Grandi	200.000 euro	30%

3. Modifica alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

La Legge di Bilancio 2019 interviene sulla misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, che viene in linea generale abbassata dal 50 al 25 % dell'eccedenza agevolabile.

In particolare, resta ferma la misura del 50 % solo con riferimento a specifiche spese, ovvero:

- le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

- per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

Inoltre, la nuova disciplina interviene anche in merito a:

- a) l'inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale;
- b) l'obbligo della certificazione contabile delle spese subordinando, già a partire dal periodo d'imposta 2018, l'utilizzo in compensazione del credito maturato all'avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio;
- c) l'obbligo di predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta;

Queste modifiche comportano l'introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante.

Infatti, a partire dal periodo d'imposta 2019, tenuto conto dell'inclusione dei costi per materiali tra quelli rilevanti ai fini della determinazione del credito spettante, il parametro storico (media del triennio 2012-2014) dovrà essere conseguentemente ricalcolato aggiungendo anche tale tipologia di costi tra quelli sostenuti nel corso del suddetto periodo di riferimento.

N.B: il costo sostenuto per la certificazione contabile di cui al precedente punto b) verrà rimborsato dall'erario sotto forma di maggiorazione del credito di imposta concesso, nel limite di Euro 5.000,00 per anno.

4. Incentivi per l'acquisto di vetture poco inquinanti

I veicoli interessati dalle disposizioni in commento sono quelli che appartengono alla categoria M1, ovvero veicoli progettati per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, caratterizzati da basse emissioni inquinanti.

In particolare, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto un contributo il cui importo varia a seconda che, contestualmente all'acquisto, venga o meno rottamato un veicolo omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.

- a) Contributo in caso di rottamazione:



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-70	2.500

b) Contributo in assenza di rottamazione:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-70	1.500

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Imposta sui veicoli inquinanti

Dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Imposta (euro)
161-175	1.100
176-200	1.600
201-250	2.000
Superiore a 250	2.500

L'imposta è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

Per espressa previsione normativa, l'imposta non si applica ai veicoli per uso speciale come camper, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili ed altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni.

Parma, 07 gennaio 2019